



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: [rmic8fz002@istruzione.it](mailto:rmic8fz002@istruzione.it) – Pec: [rmic8fz002@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fz002@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

# **Regolamento del Consiglio di Istituto**

(Prot. 1294/A32 - Delibera Consiglio di Istituto n. 110 del 27/04/2015)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

## **Funzionamento del Consiglio d'Istituto**

### ***Premessa***

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe e d'Interclasse.

Ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.

Ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza ai sensi dell'art. 10 D. L.vo 297/94.

Promuove le migliori condizioni generali per le attività dell'Istituto e coordina le attività tra gli altri organi dell'Istituto stesso.

Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri, si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

### ***TITOLO I*** ***- Del Consiglio -***

#### ***Art. 1 - Della prima seduta***

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

#### ***Art. 2 - Dell'elezione del Presidente***

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

### ***Art. 3 - Dell'elezione del Vice Presidente***

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2 per l'elezione del Presidente.
5. Qualora il Presidente cessi dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione anche del Vice Presidente.
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano appartenente alla categoria genitori.

### ***Art. 4 - Delle attribuzioni del Presidente***

1. Tra il Presidente e i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede il Consiglio;
  - b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
  - c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio.  
Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

### ***Art. 5 - Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni***

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta.  
Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto devono essere svolte dal personale addetto alla segreteria della scuola.

#### ***Art. 6 - Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni***

1. La Giunta esecutiva è composta da due genitori, da un consigliere personale ATA, da un docente, dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.  
E' presieduta dal Dirigente Scolastico.
2. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva (ad esclusione del Dirigente Scolastico e del DSGA, membri di diritto) avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, relativamente al programma finanziario annuale e al conto consuntivo.
4. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O. d. g..
5. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

#### ***Art.7 - Dell'estinzione e dello scioglimento***

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Roma:
  - a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
  - b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

#### ***Art. 8 - Delle elezioni suppletive***

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
  - a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
  - b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali la cui data viene stabilita annualmente dal MIUR
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

#### **Art. 9 - Della proroga della legislatura**

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (e in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

#### **Art. 10 - Dei Consiglieri**

1. I consiglieri possono, durante l'orario di servizio della scuola, di concerto con il Dirigente Scolastico, accedere agli Uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.  
Ogni membro del Consiglio può chiedere al Dirigente Scolastico informazioni e spiegazioni sulla esecuzione delle deliberazioni validamente adottate.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui all'art. 8.
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina per mezzo delibera immediatamente esecutiva.  
Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare e accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio.  
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale.  
Le dimissioni diventano efficaci soltanto al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.  
Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

### ***Art. 11 - Della presenza di estranei ed esperti***

1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi (per gli aventi titolo si rimanda all'art.14 comma 3), costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.  
L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere
3. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

### ***Art. 12 - Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta***

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.  
Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.  
Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto.  
In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente o Vicepresidente.

## **TITOLO II - Dell'Attività del Consiglio -**

### ***Art. 13 - Della convocazione***

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.  
La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente e di eventuali proposte valutate pertinenti pervenute con anticipo dai consiglieri al Dirigente e/o al Presidente nella seduta precedente o privatamente
4. Non possono essere inclusi nell'o. d. g.. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o. d. g.. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.
5. L'atto di convocazione:
  - a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio;
  - b) deve avere forma scritta;
  - c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
  - d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
  - e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
  - f) deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
  - g) deve essere inviato a tutti i Consiglieri tramite e-mail- In ogni caso, la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto vale come notifica.
6. I Consiglieri, all'atto di ricezione della convocazione tramite posta elettronica, inviano conferma di lettura.
7. L'omessa comunicazione, anche a uno solo dei membri del Consiglio, comporta l'illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 14 - Dell'Ordine del Giorno**

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti; tuttavia, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

#### **Art. 15 – Della seduta**

1. La seduta del Consiglio non potrà andare oltre le due ore e trenta. Gli eventuali punti all'o. d. g.. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o. d. g.. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore.
2. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

Quando la seduta si svolge in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone e/o di materia finanziaria. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.

3. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.

### ***Art. 16 – Della votazione***

1. Al termine della discussione di ogni punto all'o. d. g., possono aver luogo le dichiarazioni di voto con le quali i votanti espongono, brevemente, i motivi per i quali voteranno a favore o contro la delibera o i motivi per i quali si asterranno dal voto.

La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

2. La votazione può avvenire:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) per scheda segreta.

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.  
In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente.

Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

### ***Art. 17 – Della deliberazione***

1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

### **Art. 18 – Del verbale**

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto e obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta (cfr. art. 2700 Codice Civile).
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate
3. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le sue dichiarazioni e la sua firma di sottoscrizione.
4. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

### **Art. 19 – Della pubblicità degli atti**

1. Gli estratti del verbale relativi alle delibere assunte in sede di riunione, sono pubblicati all'albo della scuola entro 8 giorni.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli alunni nelle modalità previste dalla normativa sull'accesso agli atti presentando richiesta al Dirigente Scolastico  
Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato richieda diversamente.

### **Art. 20 – Della Commissione di lavoro**

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.  
Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.  
Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti.  
Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini"**  
Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma  
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002  
Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59  
e-mail: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

### **Art. 21 – Dell'Organo di Garanzia**

Ai sensi del DPR 235/2007, per la scuola secondaria di I grado è Istituito l'Organo di Garanzia composto da:

- Dirigente Scolastico (che lo presiede)
- un docente designato dal Consiglio di Istituto
- due rappresentanti eletti dai genitori

Resta in carico due anni scolastici e svolge le seguenti funzioni:

1. decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 248/1998)
2. decide sui ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari comminate agli alunni, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, da chiunque ne abbia interesse (Genitori).

*Il presente "Regolamento del Consiglio di Istituto", prot. 1294/A32 del 27/04/2015, è stato approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/04/2015 con delibera n. 110.*